

azienda SICURA

Periodico di informazione tecnica per la sicurezza dell'impresa

49

Gennaio 2013



Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

dossier

AMBIENTI CONFINATI

- Procedure standardizzate
- Amianto in Regione Lombardia
- Inail: modello di DUVRI



PENSARE ALLA SICUREZZA, PER NOI, É UN FATTO NATURALE.

FARCO GROUP, GLI SPECIALISTI NELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

La sicurezza sul lavoro è una cosa seria e noi di Farco group lo sappiamo bene perché ce ne occupiamo da oltre 25 anni. Le alte professionalità messe in campo dal gruppo Farco in questo settore, il centro di formazione accreditato Regione Lombardia, la piattaforma di corsi specialistici, la versatilità e la possibilità di personalizzazione dei calendari ren-



dono Farco group leader in questo ambito formativo. Uno staff di 24 tecnici, ingegneri, formatori specializzati nella sicurezza, medici del lavoro, psicologi, sociologi, offre più di 80 corsi differenziati teorici e pratici, forma oltre 3.000 lavoratori in un anno ed è leader nel settore. Sono numeri che danno una certa sicurezza, la sicurezza che cerchi.

Farco Group Brescia
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044
info@farco.it - www.farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376.29.46.02
mantova@farco.it



Dal 2003 Sintex
è Centro di
Formazione
Accreditato
dalla Regione
Lombardia.

FARCO
GROUP

Sommario

Editoriale Buon duemilacredici ...	3
Notizie in breve Informazione nel settore autotrasporti Le prolunghie per le forche dei Carrelli elevatori Premio impresa e responsabilità sociale Formazione Sintex	4
ASDY Azienda Sicura Day: un successo oltre le aspettative	6
Valutazione dei rischi Procedure standardizzate: proroga al 30 giugno 2013	8
Antincendio Regola tecnica per la progettazione degli impianti antincendio	11
Organizzazione Il modello di Global Risk Management	13
Dossier Gli ambienti confinati e la certificazione dei contratti per il personale impiegato	15
Appalti INAIL: Modello di DUVRI	19
Responsabilità sociale Attico SOA: tra mercato e solidarietà	22
Agenti fisici Telefono cellulare e malattia professionale	24
Iniziative Sostegno sociale ai famigliari delle vittime del lavoro	27
Amianto Amianto in Regione Lombardia	28
Ambiente Novità in materia ambientale	30



Azienda Sicura

PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA

Distribuzione gratuita
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di
Brescia

Direttore responsabile:
Ing. Graziano Biondi

Redazione:
Ing. PierGiuseppe Alessi
Ing. Francesca Ceretti
On. Dr. Emilio Del Bono
Ing. Piergiulio Ferraro
Gianluigi Chittò
Sergio Danesi
Dr.ssa Tania Fanelli
Ing. Stefano Lombardi
Dr. Alberto Maccarinelli
Ing. Salvatore Mangano
Ing. Fabrizio Montanaro
Dr. Alessandro Pagani
Ing. Massimo Pagani
Piervincenzo Savoldi
Ing. Francesca Sorze
Bruno Stefanini
Dr.ssa Paola Zini
Dr. Roberto Zini

Editore:
SINTEX srl - Via Artigianato, 9
Torbole Casaglia (Bs)
Tel. 030.2150381

Stampa:
InteseGrafiche s.r.l.

Anno XVII - n. 49 Gennaio 2013
Autorizzazione Tribunale di Brescia
n° 26 del 05-07-1996

www.farco.it
sintex@farco.it - info@farco.it



Rivista stampata
su carta Fedrigoni
Arcoprint E.W.
certificata FSC®.

UN VERO AMICO LE PRENDE AL POSTO TUO.



IO LAVORO SICURO.

SICUREZZA. DOVERE ASSOLUTO, DIRITTO INTOCCABILE.

La sicurezza è un diritto che ogni datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai suoi lavoratori. E tu lavoratore pretendi gli strumenti di protezione, usali sempre, e denuncia chi mette a repentaglio la tua vita. Perché gli incidenti li puoi evitare, a te e agli altri. Per saperne di più vai su www.iolavorosicuro.it

PUBBLICITÀ
P
PROGRESSO
Fondazione per la
Comunicazione Sociale

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica



*Con il patrocinio di
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*



Roberto Zini

Sociologo, presidente Farco Group
zini@farco.it

Buon duemilacredici ...

L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo,
il pessimista vede pericolo in ogni opportunità.
(Winston Churchill)

K eep calm and carry on". Manteniamo la calma e andiamo avanti, è la famosa frase pronunciata da Churchill mentre su Londra cadevano le bombe naziste. E di calma ne è servita parecchia agli imprenditori alle prese con le chiusure dei risultati di fine anno. Un 2012 disastroso per tante piccole e medie aziende alle prese con fatturati in calo, crediti inesigibili e prospettive grigie.

Ma, per fortuna, ci sono in Italia in questo momento migliaia di aziende che prosperano; ci sembra molto più utile guardare a queste per capire, migliorare, avere degli stimoli positivi. Rientrano quasi sempre in una di queste tre categorie: imprese ad alta tecnologia, imprese del made in Italy, imprese di qualunque settore e specializzazione purché fortemente esportatrici. Ma c'è di più: non è solo questione di business. Il comun denominatore delle aziende che vanno bene in direzione anticiclica è anche lo spirito, l'umore di chi le guida: uno spirito positivo a oltranza, che si esprime in un modo di essere, di affrontare la vita nel lavoro e nella sfera privata. In un momento di recessione come questo bisogna avere chiari gli obiettivi, credere nei propri progetti, avere la capacità di portarli avanti e mettere tanta passione in quello che si fa. Di qui il motto "duemilacredici" coniato da un noto giornalista economico che esprime in maniera inequivocabile quanto sia forte la volontà di andare avanti. Così vorremmo che fosse l'anno nuovo appena cominciato: un anno di crescita. E non è l'invito ottimistico di chi attende buone nuove all'orizzonte, quanto piuttosto un messaggio di speranza per quanti hanno smesso di credere in un futuro migliore per aggrapparsi a un presente precario.

Ma forse la chiave per una ripartenza si basa sulla nostra capacità di fare una lettura nuova della realtà. La via per affrontare il 2013 è imparare a investire non solo sulla logistica, sul marketing, sull'export ... ma soprattutto bisogna investire sulla saggezza. Maturare un atteggiamento di apertura nei confronti della vita e degli altri. Viva tutto! Come canta Jovanotti, ogni cosa è bella e giusta da attraversare. Quel che fa la differenza è come ci si rapporta alle cose, alle persone. Ed allora proviamo ad aprirci agli altri, proviamo a fare di tutto per rompere il cerchio amaro e ipnotico della solitudine. Moltiplichiamo le occasioni di relazione e di scambio. Parliamoci. Costruiamo qualcosa, anche una piccola cosa, insieme agli altri.

Proviamo a cambiare il punto di vista. Proviamo a voler bene a questa crisi, e forse riusciremo a portarla dove vogliamo noi.

Buon duemilacredici a tutti.

Alessandro Pagani

Formatore e consulente Sintex

a.pagani@farco.it

Informazione nel settore autotrasporti

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro insiste sempre più sull'importanza di considerare, nelle valutazioni, le situazioni particolari, soprattutto quelle relative alla provenienza da altri paesi,



e nel considerare l'importanza delle competenze linguistiche dei lavoratori quando si parla di formazione e di informazione. Come contributo relativo all'argomento, L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) sta elaborando alcune schede informative in diverse lingue relative a rischi specifici. È recente la pubblicazione di scheda informativa in 24 lingue dedicata alla promozione della salute nel settore dei trasporti. Vi sono trattati i problemi più

comuni quali mal di schiena, sovrappeso e stress, oltre agli altri rischi lavorativi. Accanto all'analisi è poi possibile trovare i possibili interventi di prevenzione applicabili, basati sulla promozione della salute e del benessere sui luoghi di lavoro. La documentazione, utile strumento di informazione, ed in particolare di informazione per lavoratori stranieri, è reperibile sul sito <https://osha.europa.eu/it/> nella sezione "pubblicazioni" ed "e-facts".

Le prolunghe per le forche dei Carrelli elevatori

È stata pubblicata sul sito del Ministero del lavoro la Circolare n. 30 del 24 dicembre 2012 che ha per oggetto "Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette bracci gru".

Il gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), chiamato in causa dall'autorità di sorveglianza del mercato italiana, ha affrontato il problema nella riunione del 15 febbraio 2012 ed è giunto alla seguente conclusione:



Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell'utente con un carrello elevatore **per sollevare carichi sospesi** è un'attrezzatura intercambiabile a norma dell'articolo 1 (1) (b) e 2 (b), della Direttiva Macchine.

Il produttore di attrezzature intercambiabili deve garantire che la combinazione di attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore o trattore con cui sono destinati ad essere assemblati soddisfa tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1, compresi i requisiti pertinenti della parte 4 tale allegato, e deve espletare la relativa procedura di valutazione della conformità.

Le attrezzature intercambiabili devono essere fornite con le

istruzioni che specificano il tipo o i tipi di carrello elevatore con cui è destinato a lavorare l'apparecchio, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche dei trattori o, se necessario, facendo riferimento a modelli specifici.

Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo delle attrezzature intercambiabili e, in particolare, devono specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello elevatore munito di attrezzature per ogni posizione del carico.

La circolare è consultabile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione Tutela condizioni di lavoro - Salute e sicurezza sul lavoro.

Premio impresa e responsabilità sociale

■ FARCO GROUP, insieme ad altre 4 aziende bresciane, sarà premiata il 16 gennaio 2013 nell'ambito dell'iniziativa promossa da Unioncamere Lombardia per valorizzare le imprese impegnate in comportamenti socialmente e ambientalmente responsabili, attente al territorio, ai lavoratori e alla comunità.

Saranno in totale 78 le aziende Lombarde premiate nella mattinata del 16 gennaio a Milano

presso Palazzo Turati.

I profili delle aziende virtuose sono consultabili sul sito <http://csr.unioncamerelombardia.it> nella sezione "Repertorio delle Buone prassi Lombarde 2012".

Il repertorio diventerà quindi un utile strumento per aziende, consumatori, enti e società civile in genere, in cui saranno raccolte le

buone prassi dell'agire aziendale.

La premiazione si terrà durante l'evento dedicato: Giornata delle Buone Prassi lombarde - Premiazione 2012.



IMPRESSE RESPONSABILI
Le buone prassi fanno strada

Formazione Sintex

■ È stato pubblicato il nuovo catalogo corsi del Centro di Formazione per la Sicurezza Sintex.

Il catalogo, negli anni sempre più ricco di iniziative e di possibilità, è disponibile anche in formato digitale ed è scaricabile dal sito www.farco.it.

Accanto alla pubblicazione segnaliamo anche l'implementazione del sito internet che è stato sviluppato con l'aggiunta di moduli per la formazione on line (e-learning) e il commercio on line (e-commerce). L'obiettivo è quello di essere sempre più vicini alle esigenze di velocità e di fruibilità dei contenuti e di conseguenza di essere più vicini alle esigenze di ogni cliente che ora può effettuare acquisti, iscrizioni e partecipare a corsi direttamente dal proprio ufficio.

CORSI
DI FORMAZIONE

2013

PENSARE ALLA SICUREZZA, PER NOI, È UN FATTO NATURALE

Sintex  CENTRO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN AZIENDA ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA SF2 - PROVIDER ECM **FARCO**

Alessandro Terzi
Consulente Farco Group
alessandro@farco.it

Azienda Sicura Day: un successo oltre le aspettative

La responsabilità civile e penale delle figure della sicurezza sul lavoro

Venerdì 26 Ottobre 2012 si è tenuta la seconda edizione di AZIENDA SICURA DAY, l'appuntamento annuale di approfondimento che il Gruppo Farco propone al territorio per discutere di salute e sicurezza sul lavoro. "Lo scorso anno abbiamo lanciato l'iniziativa con l'ambizione di creare un appuntamento annuale per fermarci e parlare di sicurezza sul lavoro – così il Dott. Roberto Zini, presidente del Gruppo Farco – mentre quest'anno ci siamo resi conto che l'iniziativa ha avuto un successo addirittura maggiore rispetto

all'edizione 2011; più di 150 persone provenienti da tutto il nord Italia hanno affrontato la pioggia per ritrovarsi a questo appuntamento". Presso la prestigiosa sede di Villa Baiana a Monticelli Brusati (BS), sono intervenuti il *Dr. Roberto Zini*, Presidente Farco Group, l'*On. Dr. Emilio Del Bono*, Consulente e formatore, l'*Avv. Gabriele Stivala*, Giurista d'impresa e il *Dr. Davide Anselmo* di CNA Europe. Il tema proposto era quello relativo alla **responsabilità civile e penale delle figure della sicurezza sul lavoro.**



I lavori del convegno hanno preso spunto da una questione: le figure della sicurezza (datore di lavoro, dirigente, preposto, Responsabile del servizio prevenzione e protezione) a quali rischi sanzionatori vanno incontro?

L'impianto normativo in materia è complesso e prevede **reati contravvenzionali** per il mancato rispetto degli obblighi esplicitati per le varie figure della sicurezza; allo stesso tempo, nell'ipotesi di avvenuto infortunio, è invece la magistratura a dover valutare l'esistenza di una responsabilità penale a fronte di lesioni colpose o di omicidio colposo (art. 589 e 590 c.p.). Oltre a ciò è necessario considerare la possibile responsabilità delle **persone giuridiche** (società o altro ente) che possono essere sanzionate per violazione delle norme in materia di sicurezza, qualora abbiano causato una lesione o un omicidio colposo tramite le persone collocate in posizione apicale o sottoposte a quelle in posizione apicale e il rischio di natura **civile** cui si associa il tema della possibile azione di regresso ad opera dell'Inail, che si può rivalere sul datore di lavoro in caso di accertata responsabilità penale per infortunio e malattia professionale, apre un

tema assai rilevante di rischio. La conclusione del convegno ha voluto offrire però anche delle possibili ancora di salvataggio alle figure responsabili della sicurezza sul lavoro, tracciando dei percorsi di tutela. Le compagnie assicurative hanno infatti iniziato recentemente ad ipotizzare prodotti adatti ed efficaci a questo obiettivo; prodotti che oltre a prevedere la copertura dei costi per l'assistenza legale in caso di procedimento di natura penale, riescono anche ad assicurare efficaci coperture assicurative per i rischi di natura civilistica.

“Il tema delle responsabilità è fondamentale – sostiene il dr. Roberto Zini – in un paese come il nostro, in cui la crisi sta spingendo alcune aziende a limitare gli investimenti e di conseguenza a mettere in secondo piano anche gli interventi finalizzati a garantire la sicurezza sul lavoro”.

“La nostra convinzione – continua Zini – è invece quella che l'unica via di uscita dalla crisi sia l'investimento, ed in particolare l'investimento sulle persone che devono tornare al centro del progetto aziendale, sia come coinvolgimento attivo, sia come bene da tutelare”.



Valutazione dei rischi

Alessandro Pagani

Formatore e consulente Sintex

a.pagani@farco.it

Procedure standardizzate: proroga al 30 giugno 2013

Nuove indicazioni in relazione alla valutazione dei rischi secondo le "Procedure Standardizzate"

LA PROROGA

Il 21 dicembre 2012, con l'approvazione della Legge di stabilità 2013, si è scritto l'ennesimo capitolo della saga relativa alle cosiddette "procedure standardizzate": la proroga al 30 giugno 2013 della possibilità, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare la valutazione dei rischi.

All'articolo 1 (comma 388) della legge di stabilità si legge infatti: "È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella in cui si trova il riferimento all'articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Dopo lo spostamento dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, ecco dunque un nuovo slittamento al 30 giugno 2013 relativo all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate per le aziende con meno di 10 lavoratori e relativo alla possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.

LE PROCEDURE

Nel frattempo comunque, con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l'ef-

fettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. L'avviso tramite comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Il modello approvato prevede che la valutazione secondo le procedure standardizzate avvenga in **quattro passi**.



Il **primo passo** riguarda la **descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni.**

I dati che devono essere riportati in questo passaggio sono indicati in due moduli distinti:

- Modulo 1.1 per la descrizione generale dell'azienda;
- Modulo 1.2 per la descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni.

L'esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, e deve includere quindi anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.

Il **secondo passo** è invece relativo all'**individuazione dei pericoli presenti in azienda.**

In questa fase il datore di lavoro deve individuare tutti i pericoli presenti. Tali pericoli "sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, agli agenti fisici, chimici o biologici presenti, al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte, a fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata, alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in ge-



Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

Valutazione dei rischi

nerale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per individuare i pericoli è possibile utilizzare il Modulo 2, presente nel documento.

Il modulo riporta le famiglie di pericoli, i pericoli, i riferimenti legislativi e alcuni esempi di incidenti.

Il terzo passo è la valutazione dei rischi e l'identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate.

In questa fase saranno valutate le mansioni, gli strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi, la valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati e l'individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione.

Dunque per ciascun pericolo individuato nel modulo 2, si deve accertare "che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglian-

za sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori".

La valutazione dovrà inoltre tener conto delle "condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e specifiche tipologie contrattuali.

Per questa valutazione verrà utilizzato il Modulo 3 che prevede una sezione per la Valutazione dei rischi e misure attuate ed una sezione per il Programma di miglioramento.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

È importante ricordare che la valutazione di tutti i rischi deve essere effettuata secondo criteri precisi; in particolare **laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche** sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si dovranno adottare le modalità indicate dalla legislazione stessa, mentre **in assenza di indicazioni legislative** specifiche, si potranno utilizzare criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda oppure riferimenti di supporto (registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.).

Tutte le informazioni su decreti, procedure e circolari sono reperibili sul sito del ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) nella sezione "Sicurezza nel lavoro".



Graziano Biondi

Responsabile tecnico Sintex

biondi@farco.it

Regola tecnica per la progettazione degli impianti antincendio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 del 04/01/2013 il decreto 20 dicembre 2012: "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva o Sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

Per impianti di **protezione attiva contro l'incendio** si intendono gli impianti di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore.

Il decreto si applica agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il **4 aprile 2013**, qualora siano oggetto di modifiche sostanziali.

Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle **disposizioni comunitarie** applicabili ed a queste conformi, nonché anche le tipologie di prodotti non contemplati purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Sono **esclusi dal campo di applicazione del D.M. 20/12/2012 gli impianti presenti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni**: attività a rischio di incidente rilevante; edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi; impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione; edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre; depositi di G.P.L. in serbatoi fissi oltre 5 mc e/o recipienti mobili oltre 5.000 kg; depositi di soluzioni idroalcoliche; impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; depositi di G.P.L. fino a 13 mc.

L'importanza di questo decreto non riguarda solo l'aspetto tecnico della realizzazione degli impianti antincendio, ma anche la documentazione da predisporre e presentare (o tenere a disposizione) per i controlli. Sotto questo aspetto è essenziale per il

rispetto del DPR 151/11 e del DM 7 agosto 2012.

Gli impianti di protezione attiva contro l'incendio o sistemi di protezione attiva contro l'incendio sono l'oggetto del decreto. Si intendono per tale tipo di impianto:

- gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio;
- gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale;
- gli impianti di controllo del fumo e del calore.

Il decreto si applica anche agli impianti esistenti, quando sono oggetto di modifiche sostanziali. Per modifiche sostanziali nel decreto si intendono le trasformazioni della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma.

Nelle definizioni introdotte dal decreto si trova anche quella di tipologia dell'impianto, intesa come natura dell'impianto o dell'agente estinguente utilizzato. Per dimensione tipica dell'impianto, invece, si intende:

- per la rete idranti si rinvia a quanto riportato dalla norma UNI 10779;
- per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio s'intende il numero di rivelatori automatici o di punti di segnalazione manuale;
- per gli impianti di estinzione o controllo si intende il numero di erogatori;
- per gli impianti di estinzione di tipo speciale (ad esempio estinguenti gassosi, schiuma, polvere, ecc.) si intende la quantità di agente estinguente;
- per gli impianti di controllo del fumo e del calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata.

Altra parte importante del decreto è quella dedicata alla documentazione che il professionista o il titolare devono conservare o presentare ai VVF.

Il decreto rappresenta un importante momento per

Antincendio

uniformare le indicazioni in materia antincendio, per indicare la normativa tecnica di riferimento per le varie tipologie di impianto, uniformare la documentazione a corredo del progetto e della certificazione di fine lavori e quindi dare chiare indicazioni ai soggetti coinvolti, a vario titolo, nella progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto antincendio. In particolare le disposizioni generali del decreto stabiliscono che gli impianti devono essere progettati secondo la regola dell'arte, da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

Ricordiamo che per **regola dell'arte** si intende lo stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell'arte è riconosciuta, alle norme e ai documenti emanati da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.

Il **progetto dell'impianto** deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno gli schemi e i disegni planimetrici dell'impianto, nonché una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili, e la descrizione dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle prestazioni da conseguire.

In riferimento ai tecnici abilitati all'attività nel settore antincendio il decreto introduce, per la prima volta in maniera così esplicita, la distinzione tra **tecnico abilitato**, e cioè il professionista iscritto in albo professionale e che opera nell'ambito delle proprie competenze, e **professionista antincendio**, il professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e che sia iscritto negli appositi elenchi del M. I. di cui all'art. 16 del D. Lgs. 139/2006.

In pratica il tecnico abilitato è il professionista che è autorizzato a predisporre progetti e valutazioni, ad eccezione dei progetti da realizzare secondo norme pubblicate da istituti di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, per i quali è previsto che il progetto sia redatto da un professionista antincendio, professionista quest'ultimo a cui è riservata la stesura di certificazioni in materia antincendio, secondo i modelli predisposti dai Vigili del fuoco (ad esempio certificazione resistenza la fuoco, perizie e asseverazioni in materia di impianti antincendio, etc.).

Di particolare significato anche la definizione del documento tecnico chiamato **specifica dell'impianto** di protezione contro l'incendio, con il quale

si predispongono l'insieme dei dati tecnici dell'impianto da realizzare che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dettagliata dell'impianto, etc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, etc.). La specifica comprende il richiamo alla norma tecnica che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell'impianto che si intende realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al rischio incendio presente nell'attività.

Merita un accenno la sezione relativa alle disposizioni per le reti idranti. Il decreto stabilisce che il riferimento per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti idranti installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è la norma UNI 10779. Vengono però fornite disposizioni integrative rispetto a quelle stabilite dalla norma indicata, in riferimento a: livelli di pericolosità, tipologie di protezione (solo interna oppure interna e esterna), caratteristiche dell'alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12845).

Vi è quindi riportata un **tabella** che per le attività regolamentate da provvedimenti emanati prima della pubblicazione del decreto (ad esempio scuole, edifici di civile abitazione, autorimesse, strutture sanitarie, uffici, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, attività ricettive) indica le prescrizioni da osservare in riferimento alla classificazione secondo le disposizioni vigenti, il livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779, la necessità o meno della protezione esterna e le caratteristiche minime dell'alimentazione idrica.

Per le **attività non regolamentate** da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, la necessità di prevedere l'installazione di una rete idranti, i livelli di pericolosità, le tipologie di protezione, nonché le caratteristiche dell'alimentazione idrica, sono stabiliti dal progettista nell'ambito della valutazione del rischio di cui al D.M. 10/03/1998.

La necessità di prevedere la rete idranti e l'attribuzione dei livelli di pericolosità potrà essere stabilita dal Comando provinciale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.

Il provvedimento, infine, abroga anche le eventuali norme in contrasto con il decreto stesso. Forse sarebbe stato più utile indicare esplicitamente quali norme o parti di norme devono essere considerate abrogate.

Antonio Vanzo

Ingegnere gestionale Fondazione Nazionale Cinzia Dabrassi
info@fondazionecinziadabrassi.eu

Il modello di Global Risk Management

L'attuale scenario economico, caratterizzato da una generale contrazione della domanda in quasi tutti i settori industriali e di servizi e da un crescente livello di competizione, richiede una costante ricerca di rinnovamento da parte delle imprese. Sono necessarie, oltre al mantenimento di elevati livelli qualitativi, l'implementazione di reali processi di innovazione, sia in termini di nuovi prodotti sia di più efficaci sistemi organizzativi attraverso percorsi che conducano al controllo efficiente ed efficace della gestione aziendale.

In quest'ottica, è essenziale vengano adottati in azienda strumenti atti a supportare le scelte strategiche e gestionali degli imprenditori e del management, rendendo possibile l'individuazione e la valutazione di eventuali criticità, rischi e opportunità.

Una buona risposta a queste esigenze è rappresentata dai modelli di Risk Management, la cui implementazione in azienda permette un'attenta e precisa valutazione dei rischi cui l'impresa deve far fronte e delle opportunità che potrebbero essere colte. L'introduzione di questi modelli è ancora più significativa laddove si preveda una gestione integrata dei rischi che permette di identificare e sfruttare eventuali sinergie tra le diverse aree aziendali favorendo l'incremento del valore aziendale.

IL MODELLO DI GLOBAL RISK MANAGEMENT

Il modello di Global Risk Management rappresenta uno strumento modulare ideato per individuare le aree aziendali critiche, valutarne la rilevanza e supportarne il piano di intervento.

L'applicazione del modello si compone di tre macro-fasi:

- **Risk Assessment:** consiste nell'analisi delle diverse aree/funzioni aziendali con l'obiettivo di in-



dividere i principali rischi cui è soggetta l'azienda e il loro impatto sull'organizzazione e sulle sue attività. La fase si conclude con la creazione della Mappa di Vulnerabilità;

- **Risk Management:** ovvero l'individuazione e implementazione dei presidi necessari a mitigare i rischi individuati;

- **Risk Control:** gestione del rischio residuo attraverso il monitoraggio degli eventi successivi, sia endogeni che esogeni.

Organizzazione

IL CENTRO STUDI NAZIONALE CINZIA DABRASSI


Il modello Global Risk Management costituisce il framework adottato dal Centro Studi Nazionale Cinzia Dabrassi – in breve Fondazione Nazionale Cinzia Dabrassi (www.fondazionecinziadabrassi.eu) – un ente no profit sorto in seguito all'interesse riscontrato dalla ricerca "Il risk management nelle aziende bresciane" sviluppata nel triennio 2008-2010, che ha coinvolto numerose istituzioni (tra le altre, Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, Camera di Commercio di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Provincia di Brescia, Associazione Industriale Bresciana, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, Asl di Brescia, Arpa, Inail, Vigili del Fuoco di Brescia ecc.) oltre a enti privati e i cui risultati sono stati presentati all'interno del volume curato dal Professor Paolo Prandi *Il risk management – Teoria e pratica nel rispetto della normativa*.

Il Centro Studi ha come obiettivo il supporto alle aziende industriali, agrarie e di servizi nell'implementazione di modelli di Risk Management e nei successivi processi di formazione e monitoraggio, oltre allo sviluppo di specifiche ricerche scientifiche. L'attività del Centro Studi si distingue da quella di implementazione operativa dei singoli presidi (quali l'adempimento dei dettami normativi relativi, per esempio, al D.Lgs. 231/01 sull'illecito amministrativo, al D.Lgs. 152/06 concernente i rischi ambientali, al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e così via) in quanto propone una valutazione integrata del quadro aziendale consentendo un reale coinvolgimento dell'imprenditore (molto spesso escluso dai processi operativi in quanto caratterizzati da importanti tecnicismi)

e la valorizzazione del complesso aziendale. Ne consegue una maggior affidabilità dell'impresa, prima di tutto nei confronti del sistema creditizio con positivi effetti sul rating aziendale (e quindi liquidità e costo dell'indebitamento) e anche nei confronti degli altri attori che interagiscono con l'impresa quali fornitori, clienti e dipendenti.

Sono previste diverse forme partecipative alla Fondazione con l'obiettivo di consentire l'adesione a tutti coloro che ne condividono scopi e obiettivi, in particolare:

- Fondatori, contribuiscono al fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione dell'ente;
- Aderenti, condividono gli scopi del Centro Studi e aderiscono a esso attraverso iscrizione (gratuita sino al 2014);
- Sostenitori, partecipano mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali;
- Sostenitori Istituzionali, condividono gli scopi e sostengono istituzionalmente la Fondazione.



Gestione dei rischi non vuol dire unicamente valutazione e risoluzione delle criticità, ma anche capacità di individuare e cogliere le opportunità che si offrono all'azienda.

Fabrizio Montanaro

Ingegnere gestionale Sintex
montanaro@farco.it

Emilio Del Bono

Consulente giuridico Sintex
delbono@farco.it

Gli ambienti confinati e la certificazione dei contratti per il personale impiegato

Il DPR n. 177 del 14 settembre 2011, attuativo dell'art.6, co.8, del D.Lgs. n.81/08, affronta in modo diretto il tema spinoso della qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti in ambienti sospetti di inquinamento o c.d. confinati. Prima di entrare nel merito del Regolamento in oggetto, è bene ricordare il perimetro interessato alla sua applicazione riguarda i luoghi sospetti di inquinamento (i pozzi neri, le fogne, i camini, le fosse e gallerie, gli ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili dove possono sprigionarsi gas deleteri come da artt. 66 e 121 del D.Lgs. n. 81/2008) e i luoghi confinati che debbono intendersi come da Allegato IV, punto 3 di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i silos, i serbatoi, le vasche, le canalizzazioni, i recipienti e le tubazioni.

Il Regolamento di cui al Dpr 177/2011 ha quale fine primo quello di individuare requisiti di qualificazione delle imprese per ciò che attiene il personale impiegato negli appalti e nelle prestazioni d'opera per i soggetti che lavorano negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Si tratta di fatto di una anticipazione delle più ampie disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che dovrebbero essere prodotte dalla Commissione consultiva presso il Ministero del lavoro di cui parla l'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

È bene rammentare a riguardo che l'appalto si configura come un "contratto con il quale una parte assume con organizzazione e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro"(art. 1655 c.c) e l'appaltatore, chiarisce il codice civile, deve quindi essere un imprenditore commerciale ai sensi del 2082 c.c..

Sarà quindi prezioso ricordare che la prassi e la giurisprudenza ricordano che le caratteristiche peculiari dell'appalto sono: l'organizzazione dei fattori produt-

tivi; l'assunzione del rischio di impresa; l'autonomia dell'appaltatore; l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.

La prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. si configura invece quando "una persona si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio con il lavoro prevalentemente proprio o dei familiari e senza vincolo di subordinazione".

È quindi da escludere dalla applicazione del Dpr 177 del 2011 l'altra tipologia contrattuale interessata alla applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero la somministrazione di beni e cose.

Entrando ora nei requisiti richiesti alle imprese e ai lavoratori autonomi che lavorano negli ambienti confinati troviamo espressamente indicati:

- 1) la integrale applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria, di misure di gestione delle emergenze, e nello specifico si chiarisce che per i lavoratori autonomi ciò che l'art. 21 prevede come facoltativo (la sorveglianza sanitaria e la formazione) diviene obbligatorio;
- 2) la presenza di personale in percentuale non inferiore al 30% con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti o confinati. Tale "personale" deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Qualora il personale lavori invece con altre tipologie contrattuali, queste debbono essere certificate ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003;
- 3) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione (compreso il datore di lavoro) di tutto il personale in relazione ai fattori di rischio dell'attività, oggetto di verifica ed apprendimento;
- 4) possesso di DPI, strumentazione ed attrezzature idonee al tipo di attività con effettuazione di attività di addestramento;

5) applicazione del DURC;
6) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore con riferimento a contratti ed accordi collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È bene rammentare che per le attività in ambienti sospetti da inquinamento e ambienti confinati è vietato il subappalto se non autorizzato dal datore di lavoro e in questo caso certificato ai sensi della Legge Biagi.

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI PREVISTA DAL DPR N.177/11 E LA LEGGE BIAGI

La finalità della certificazione individuata dall'art.75 del D.Lgs. n.276/03, nella versione rivista dalla L. n.183/10, è in realtà quella di "ridurre il contenzioso", infatti la legge fa riferimento espresso ad una "procedura volontaria" ("le parti possono"), mentre con il DPR n.177/11 la certificazione viene ad assumere per la prima volta una valenza obbligatoria e non più facoltativa.

La ragione, peraltro condivisibile, è quella di eliminare o ridurre al minimo i rischi in un settore caratterizzato da gravi incidenti.

L'obbligo di certificazione viene quindi esteso a tutte le tipologie contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato, ovvero i contratti a termine, quelli intermittenti, i contratti a progetto, le associazioni in partecipazione con apporto lavorativo, le prestazioni d'opera ex art. 2222 c.c..

La disposizione fa riferimento inoltre ad una pregresa esperienza professionale, questo impone l'obbligo di certificazione anche di eventuali contratti di apprendistato, pur essendo questi ultimi indicati dalla legge (art.1, co.1, del D.Lgs. n.167/11) tipologie di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Andrebbero poi certificati i contratti di appalto e subappalto (autorizzati).

Un elemento che va quindi chiarito riguarda il riferimento contenuto nella lett. c) del comma 1, dell'art.2 del Dpr 177, laddove si fa riferimento alla "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30%, con esperienza almeno triennale in ambienti sospetti di inquinamento o confinati".

Il quesito di natura interpretativa è quello inerente la percentuale del 30% del personale a cui fa riferimento il DPR, ai fini della certificazione obbligatoria. Ebbene è opportuno chiedersi se questo parametro riguardi solo i contratti a tempo indeterminato o anche tutti gli altri?

Inoltre vi è da chiedersi se l'obbligo di certificare riguardi solo quei contratti "flessibili" all'interno del 30% del personale della forza lavoro con esperienza almeno triennale o anche tutti gli altri che vanno oltre il 30 %.

In attesa di un chiarimento amministrativo si possono esprimere alcune valutazioni.

Una lettura strettamente letterale sembrerebbe fare riferimento al "personale" nella misura del 30% "assunto". Quindi da una lettura puramente formale andrebbero certificati obbligatoriamente solo i contratti all'interno del 30 per cento del personale assunto con contratti a tempo determinato di natura subordinata. Ma con tutta evidenza tale interpretazione letterale si scontra con la finalità del Regolamento che al contrario vuole garantire tutti i lavoratori con qualunque forma contrattuale siano in attività, anche non subordinata. L'altro nodo interpretativo da sciogliere positivamente, a detta dello scrivente, è quello che non solo i contratti riguardanti il 30% del personale esperto debbano essere certificati ma i contratti (anche quelli dei lavoratori autonomi e degli appalti) relativi a tutto il personale impegnato negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Va inoltre detto che il DPR 177 prevede che la certificazione debba essere "preventiva" all'inizio della attività, anche quella relativa ai contratti di appalto e subappalto (questi ultimi purchè autorizzati dal committente).

La disposizione va quindi al di là di quanto previsto dall'art.84 del D.Lgs. n.276/03, laddove al contrario si afferma che le procedure di certificazione possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'art.1665 c.c. sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto.

Il datore di lavoro, una volta acquisita la certificazione dei contratti, dovrà tuttavia sempre valutare anche la esperienza professionale del personale impiegato, oltre all'acquisizione del Durc delle imprese esecutrici. Dovrà poi verificare che venga applicato integralmente il Contratto collettivo di settore.

Per quel che riguarda gli organi deputati alla certificazione, si deve fare riferimento a quanto prevede l'art.76 del D.Lgs. n.276/03.

Sono espressamente indicati dalla legge quelli autorizzati, ovvero:

a) gli Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento, o quelli costituiti a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

b) le Direzioni del Lavoro e le Province (che, in larga misura non hanno ancora proceduto alla costituzione della relativa commissione);

c) le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni Universitarie, registrate in un apposito Albo del Ministero del Lavoro;

d) la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro (già Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro) del Ministero del Lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia proprie sedi di lavoro in almeno due province di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con un'unica sede di lavoro associati a organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzione certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro;

e) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.

L'individuazione dell'organo di certificazione è fondamentale, in quanto, qualora si intenda certificare un contratto, un appalto o un subappalto si deve individuare la sede di competenza.

Per ciò che riguarda le Direzioni del Lavoro, le Province, i Consigli dei consulenti del lavoro, gli Enti bilaterali regionali o provinciali è bene fare riferimento a quanto prevede l'art. 77 del D.Lgs. 276/2003, ovvero in relazione "alla cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore". Nel caso in cui ci si rivolga invece alla sede ministeriale, alle Università o alle Fondazioni Universitarie, non vi è alcun problema di competenza territoriale, potendo tali organi certificare in ambito nazionale.

Per ciò che riguarda la procedura di certificazione è bene infine rammentare che:

a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro che provvede ad inoltrare la comunicazione alle Autorità pubbliche interessate (committenti o di vigilanza) nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti;

b) il procedimento deve concludersi in trenta giorni dal ricevimento della istanza;

c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere;

d) l'atto di certificazione deve esplicitare gli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;

e) i contratti certificati e la pratica devono essere conservati presso le sedi di certificazione per almeno 5 anni a far data dalla loro scadenza.

Per ciò che concerne la efficacia giuridica della certificazione, questa permane, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ex art.80, con l'eccezione dei provvedimenti di natura cautelare.

Il ricorso giudiziale deve essere obbligatoriamente preceduto da un tentativo di conciliazione (co.4) avanti alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto, secondo la procedura prevista dall'art.410 cpc. La disposizione prevede, altresì (co.5), la possibilità di impugnare l'atto di certificazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per gli usuali vizi relativi alla violazione delle norme procedurali ed all'eccesso di potere.

Qualora i datori non rispettino quanto previsto dal DPR 177 del 2011 si trovano nella condizione di chi non ha verificato la idoneità tecnico professionale dell'azienda che esegue i lavori. La sanzione per questo reato di natura contravvenzionale è quella dell'arresto da due a quattro mesi o della ammenda compresa tra € 1.000,00 e € 4.000,00 (art.55, co.5, lett.b).

Indichiamo ora alcune informazioni utili per una impresa o lavoratore autonomo che si appresta a svolgere un lavoro all'interno di un luogo con sospetto di inquinamento o confinato:

INDAGARE COSA POTREBBE ACCADERE AL LAVORATORE:

- asfissia: attenzione alla possibile formazione di gas che, sostituendosi all'ossigeno, rischiano di far perdere conoscenza al lavoratore (azoto, anidride carbonica CO₂, monossido di carbonio CO, anidride solforosa SO₂, solfuro di idrogeno H₂S, argon, acido cianidrico HCN);
- avvelenamento per inalazione o contatto epidermico con sostanze (gas, fumi, vapori, liquidi, solidi) tossiche;
- incendio o esplosione per la contemporanea presenza di sostanze (gas, vapori, liquidi, polveri) infiammabili e inneschi.

ANALISI PRELIMINARE PER INDIVIDUARE I PERICOLI, PER POI VALUTARNE IL RISCHIO:

- Descrivere il luogo confinato, l'ambiente circostante, i lavori da svolgere, la durata, i turni, gli orari:
 - Cosa contiene, cosa conterrà, quali gas/liquidi/polveri sono presenti, che forma e dimensioni ha, di che materiale è fatto, aperture (quante, dove, dimensioni), è presente illuminazione e quale, come è il microclima, cosa c'è attorno, presenza di traffico veicolare, vegetazione, falde.

- Come accedere allo spazio confinato; dall'alto, dal basso, dal lato: stabilire le attrezzature necessarie per l'accesso e l'uscita.
- Vi sono organi che potrebbero mettersi in moto?
- Descrivere i lavori da svolgere, la durata, i turni, gli orari:
 - Quali lavori si faranno (saldature, smontaggi, montaggi, pulizia, verniciatura, etc).
 - Quante persone dovranno essere presenti nello spazio confinato; quante persone fuori dallo spazio confinato; orari di lavoro (giorno, notte), eventuali turni.
 - Di cosa è necessario disporre: EE, acqua, aria, gas o sostanze particolari.
 - Mettere a terra le attrezzature e le apparecchiature caratterizzate da accumulo di elettricità statica
 - Utensili: quelli in acciaio vanno impiegati se l'atmosfera non è esplosiva! Antiscintilla (berillio, ottone).
- Descrivere come delimitare l'area di lavoro
 - È necessario deviare il traffico veicolare? Spazio per stoccaggio attrezzature e mezzi; spazio per presenza persone e eventuali mezzi di soccorso; illuminazione dell'area di lavoro.
- Descrivere come effettuare la bonifica (se necessario)
 - Stabilire le attrezzature necessarie, la strumentazione necessaria (gasometro, esplosimetro, etc); stabilire la frequenza dei monitoraggi dell'ambiente di lavoro o monitoraggio in continuo
 - stabilire come gestire le emergenze, stabilendo le attrezzature necessarie
 - informare, formare, addestrare i lavoratori
- Eliminazione delle interferenze
 - Impresa committente e impresa appaltatrice (cioè i datori di lavoro o loro delegati qualificati) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte (DUVRI).
 - Comunicare nomi e cognomi dei lavoratori che avranno accesso allo spazio confinato e degli addetti alla sorveglianza (all'esterno)
 - Tessera di riconoscimento per i lavoratori dell'impresa in appalto
- Segnalare i luoghi di lavoro classificabili come "ambienti confinati" o "ambiente sospetto di inquinamento" con cartelli (non esistono cartelli appositi di tipo unificato)
- Segnalare, all'esterno, l'area in cui si sta svolgendo un lavoro in spazio confinato (esistono cartelli di tipo unificato).

ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ESTERNO DELLO SPAZIO CONFINATO:

- Vigilare i lavori nello spazio confinato per l'intera durata (Mantenere attivo un sistema di comunicazione, Presenza costante, all'esterno, di almeno 1 lavoratore che sia dotato degli stessi DPI, sia a conoscenza delle procedure di emergenza, vieti l'accesso allo spazio confinato a chiunque non sia autorizzato, monitori l'evolvere delle condizioni al contorno).

ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'INTERNO DELLO SPAZIO CONFINATO:

- I lavoratori nello spazio confinato devono SEMPRE: avere l'idoneità sanitaria per la mansione specifica, conoscere i pericoli presenti, conoscere la procedura di lavoro e la procedura di emergenza, conoscere i DPI e le loro caratteristiche, e come usarli, mantenersi in contatto (visivo e vocale) con l'esterno (ATTENZIONE: verificare che eventuali pareti metalliche non schermino le trasmissioni);
- I lavoratori nello spazio confinato devono, SE NECESSARIO: essere di dotati di misuratore della % di O₂, con dispositivo di allarme, essere di dotati di misuratore della concentrazione di sostanze infiammabili (multigas), con dispositivo di allarme, indossare i DPI per l'estrazione "a corpo morto", impiegare attrezzature di lavoro compatibili con la % prevista di presenza di atmosfera esplosiva (ATEX), indossare vestiario (tuta, guanti, scarpe) antistatico (valore di resistenza verso terra < 10⁸ Ω).

PREPARAZIONE DI SINGOLE PROCEDURE DI EMERGENZA SPECIFICHE PER OGNI SITUAZIONE RAGIONevolmente VERIFICABILE

- Conoscere i gas e le sostanze presenti e che si potrebbero formare, e munirsi di SCHEDA DI SICUREZZA aggiornate.
- Conoscere forma, dimensioni, aperture, quote, percorsi dello spazio confinato.
- Dotarsi di DPI e attrezzature per il recupero "a corpo morto".
- Dotarsi di autorespiratori se necessario.
- Stabilire il dispositivo di allarme da utilizzare (vocale o sonoro).
- Valutare la disponibilità di telefoni o radio per comunicare e diramare l'allarme.
- Stabilire le attrezzature per ventilare l'ambiente, se necessario.
- Disporre di un kit di rianimazione, se necessario.

Francesca Sorze
Ingegnere civile Sintex
sorze@farco.it

INAIL: Modello di DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

In ottemperanza dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 (e successive modificazioni), devono **essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili").

Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento. È compito del Committente la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati (art. 26 comma 3). I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n.106, sono i seguenti:

1. appalti di servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico.

Resta comunque l'obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto. Non ha senso predisporre un DUVRI "definitivo", trattandosi di rischi da interferenza, finché non si conosce l'azienda che opererà e suoi rischi effettivi. Pertanto la procedura corretta deve prevedere la trasmissione di una "informativa" allegata alla richiesta di offerta, dove è evidenziata la natura del contratto e la "fotografia" del luogo di lavoro ai fini della possibile insorgenza di rischi da interferenza e poi, al momento della definizione del contratto, la redazione, sulla base anche delle indicazioni della ditta, del DUVRI da allegare al contratto.

Valido modello per la compilazione del DUVRI è la guida redatta **dell'INAIL** dove il modello presentato trova efficace applicazione in tutti i casi di appalti ordinari.

Il modello riporta nella Parte 1 e 2 le informazioni generali riguardo al Committente.

La Parte 3 è strutturata in quattro tabelle:

- 3a) individuazione delle aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto;
- 3b) descrizione delle singole fasi di lavoro;
- 3c) indicazione dei rischi specifici presenti nelle varie fasi di lavoro;
- 3d) indicazione dei rischi convenzionali dovuti agli impianti presenti nelle varie fasi di lavoro. Si ritiene opportuno sottolineare come tutte e quattro le tabelle siano una traccia per la compilazione ma come allo stesso tempo siano flessibili.

PARTE 3 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI
(barrare il quadratino che interessa)

3a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto
(barrare il quadratino che interessa)

<input type="checkbox"/> Area ingresso/Corridoio	<input type="checkbox"/> Ufficio
<input type="checkbox"/> Sala riunioni	<input type="checkbox"/> Zone controllate (accesso regolamentato)
<input type="checkbox"/> Laboratorio informatico	<input type="checkbox"/> Zone Sorvegliate (accesso regolamentato)
<input type="checkbox"/> Laboratorio	<input type="checkbox"/> Farmacologia
<input type="checkbox"/> Laboratorio	<input type="checkbox"/> Clivaggio/Elettro
<input type="checkbox"/> Laboratorio	<input type="checkbox"/> Spediente/Documenti
<input type="checkbox"/> Laboratorio Histopatologico	<input type="checkbox"/> Altro (Specificare)
<input type="checkbox"/> Locale di servizio/deposito	<input type="checkbox"/> Altro (Identificare)

3b) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto
(barrare il quadratino che interessa)

Fasi di lavoro	Descrizione delle attività / cronoprogramma
A	
B	
C	

3c) rischi specifici:
(Collegare attività di sostanza o prodotti chimici o all'esposizione ad agenti fisici per ogni voce specificare, se presente, le fasi/fasi)

FASI/FASI	RISCHIO	FASI/FASI	RISCHIO
<input type="checkbox"/>	agenti chimici pericolosi	<input type="checkbox"/>	gas tossici
<input type="checkbox"/>	agenti cancerogeni mutageni	<input type="checkbox"/>	gas compressi non tossici
<input type="checkbox"/>	agenti biologici	<input type="checkbox"/>	liquidi crogenei
<input type="checkbox"/>	radiazioni laser	<input type="checkbox"/>	agenti chimici infiammabili o/o esplosivi
<input type="checkbox"/>	radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/>	organi meccanici in movimento
<input type="checkbox"/>	radiazioni non ionizzanti	<input type="checkbox"/>	lavoro in quota (> 2 metri)
<input type="checkbox"/>	carichi sospesi	<input type="checkbox"/>	automatizzati di lavoro
<input type="checkbox"/>	rumore	<input type="checkbox"/>	presenza di fiamme libere
<input type="checkbox"/>	vibrazioni	<input type="checkbox"/>	altro
<input type="checkbox"/>	rischi da apparecchiature speciali (specificare):		

sibili ad eventuali modifiche.

La Parte 4 costituisce la vera e propria valutazione dei rischi dovuti all'interferenza ed è composta da due tabelle (4a e 4b) tra loro alternative. Nell'ipotesi in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi interferenti si dovrà compilare la tabella 4a ed eliminata la tabella 4b.

Nel caso opposto, cioè anche quando in una sola delle fasi di lavoro siano presenti rischi dovuti all'interferenza, si dovrà eliminare la tabella 4a e procedere con la compilazione della tabella 4b. Quest'ultima guiderà la valutazione e la stima dei costi (da allegare alla richiesta d'offerta) legati alle misure di prevenzione e protezione atte all'eliminazione dei rischi interferenti.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'offerta. Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti così come indicativamente riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per la stima ci si riferisce ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimen-

to ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in

opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

La Parte 5 costituisce la parte **informativa dei rischi** e delle regole vigenti in materia di sicurezza. Questa parte è esplicitamente richiesta dall'art. 26 comma 2 punto b) del D. Lgs. 81/2008.

PARTE 5 - NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA VIGENTI PRESSO L'ISTITUTO

Misure di prevenzione e protezione
 Tutto il personale delle ditte esterne che opera all'interno della struttura oggetto del contratto ha l'obbligo di avvertire preventivamente il Responsabile della Struttura prima dell'inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura.
 Si riporta di seguito l'elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella struttura.

Ovunque:

- è vietato fumare;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale;
- nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice dello stesso;
- il personale delle Imprese appaltatrici operanti all'interno delle strutture dell'Istituto deve essere munito ed indossare in modo visibile l'apposita tessera di riconoscimento.

Nel laboratori (chimici, biologici, fisico-ingegneristici), in particolare:

- è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;
- il personale deve:

La compilazione della Parte 6 è a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta dove comunica le proprie generalità e la propria organizzazione in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. Nell'ottica della cooperazione per la sicurezza, la ditta può fornire indicazioni su ulteriori

misure ritenute necessarie per eliminare, ovvero ridurre al minimo, le interferenze.

La Parte 6 comprende anche la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. La Parte 7 riporta uno schema utile alla stesura del verbale di riunione e coordinamento che committente

PARTE 6 - ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA
(compilazione a cura della ditta)

Generalità

Ragione sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	
Attività svolta	
Settore	

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta

Datore di lavoro	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
Addetto Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente/Autorizzato	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addeetti emergenza e primo soccorso	
Responsabile delle attività svolte nella struttura interessata dal contratto	
La persona designata dal professionista incaricato a redigere il DUVRI	

Altre informazioni

Descrizione dei lavori (almeno rispetto a quelle indicate nella parte 4a e 4b)	
Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare schede di sicurezza)	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (almeno rispetto a quelle indicate nella parte 4a e 4b)	

NOTE

Allegati:

- Cronoprogramma delle attività
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per controlli diversi da quelli di appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni sul contenuto non siano già espresse in altra documentazione contrattuale)

Luogo e data Timbro e Firma

e la/e ditta/ditte interessate all'affidamento dei lavori devono redigere una volta avvenuta la stipula del/dei contratto/i.

IPOTESI A:

ASSENZA DI RISCHI DOVUTI ALL'INTERFERENZA

Nel caso in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi dovuti all'interferenza il DUVRI va comunque compilato come parte informativa dei rischi presenti.

Si compilano e sottoscrivono le seguenti parti:

Parte 2: (chi?);

Parte 3: (dove?, come?, rischi?);

Parte 4 Tabella 4a: (nessuna interferenza);

Parte 5 dopo aver verificato la completezza.

Nel contratto va data evidenza che non vi sono costi per la sicurezza in quanto, le eventuali interferenze, sono da considerarsi contatti non rischiosi. Di tale comunicazione, l'Impresa dovrà darne formale riscontro di presa visione e accettazione compilando, timbrando e sottoscrivendo la Parte 6 di propria competenza, ottenuta l'offerta si verifica la Parte 6 sottoscritta dalla ditta e si convoca una riunione in cui il committente si accerta, tramite la sottoscrizione della Parte 7, che la ditta abbia preso visione della Parte 5 del modello in cui vengono esplicitate le norme di sicurezza e le misure di emergenza vigenti presso il Committente procedere con la decisione di stipula del contratto allegando a questo il DUVRI completo delle Parti da 1 a 7.

IPOTESI B:

PRESENZA DI RISCHI DOVUTI ALL'INTERFERENZA

Nell'ipotesi in cui **anche in una sola fase di lavoro** siano presenti **rischi interferenti non altrimenti eliminabili**, il Committente, per la gestione dei rapporti contrattuali e per il coordinamento alla sicurezza, prima della sottoscrizione del contratto, deve provvedere a compilare e sottoscrivere le seguenti parti:

Parte 2: (chi?);

Parte 3 (dove?, come?, rischi?);

Parte 4: compilare la Tabella 4b comprensiva di descrizione dei costi;

Parte 5 dopo aver verificato la completezza.

L'addetto alla compilazione del DUVRI dovrà aggiungere eventuali altre informazioni che ritiene opportune e necessarie ad integrazione di quanto già descritto; timbrare e sottoscrivere le Parti da 1 a 5 in calce a quest'ultima; allegare alla richiesta di offerta da inviare alle ditte invitate alla gara il DUVRI comprensivo della Parte 6; ottenuta l'offerta si verifica la Parte 6 sottoscritta dalla ditta accertar-

si che nel contratto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro; occorre promuovere una riunione di coordinamento con la ditta e se del caso, modificare/integrare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redigendo al termine della riunione apposito verbale: Parte 7; richiedere espressa autorizzazione da parte del Committente nel caso in cui i lavori modifichino, anche temporaneamente o parzialmente, elementi strutturali o impiantistici informare il Servizio di prevenzione protezione, anche al fine di definire ulteriori e particolari misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui le attività modifichino, anche parzialmente, il Piano di emergenza e di evacuazione ovvero introducano nell'ambiente di lavoro rischi di particolare intensità. Il Committente, in sede di esecuzione delle attività, provvede a:

a) coordinarsi, prima dell'inizio delle attività, e predisporre le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del contratto, ivi comprese la delimitazione di aree, la sospensione delle attività, ecc.;

b) predisporre quanto previsto nel DUVRI, per quanto di competenza e in accordo con la ditta aggiudicataria.

Il Committente si riserva normalmente il diritto di prendere le opportune iniziative nei confronti della ditta aggiudicataria o di quei lavoratori che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel DUVRI. Il Committente vigila sul rispetto di quanto previsto nel DUVRI e ha l'autorità di fermare immediatamente qualsiasi attività inerente il contratto, qualora rilevi inadempienze da parte della ditta aggiudicataria ovvero in caso di pericolo grave ed immediate.

Rimangono in capo al Committente gli obblighi connessi alla verifica della idoneità tecnico professionale della ditta e quelli connessi alla fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la ditta è destinata ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26 comma 1 D. Lgs. 81/08). Il committente deve inoltre promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di prevenire il rischio incidenti derivanti dalle interferenze dei lavori (art. 26 comma 2 D. Lgs. 81/08).

Responsabilità sociale

Gabriele Stivala

Giurista d'impresa
sintex@farco.it

Attico SOA: tra mercato e solidarietà

L'occasione per approfondire l'argomento "mercati" e "appalti pubblici" è data dall'incontro con l'Ing. Roberto Gentilini, Presidente di Attico SOA. Si dovrebbe parlare di "mercato", di appalti pubblici, di crisi delle imprese, di sviluppo della nuova struttura Attico dedicata all'Italia Settentrionale, e invece, dopo un inizio "istituzionale", salta fuori quello che non ti aspetti. Ma andiamo per ordine.

Ing. Gentilini, ci parli di Attico SOA. Come nasce l'avventura?

Dodici anni fa, quando è iniziato tutto, il sogno era quello di riuscire a sopravvivere qualche anno, viste le scarse risorse a disposizione. Attico Soa Spa non godeva - e non gode - di partecipazioni da parte di istituti di credito o assicurazioni, né, allora, avevamo una rete di promotori che ci garantissero contatti con consistenti numeri di imprese. Nonostante il "mondo SOA" fosse appena nato e, quindi, vi fosse un mercato vergine, tuttavia il nostro avvio fu lento. La nostra esperienza di "uomini di cantiere" non ci favorì, almeno all'inizio. Poi, un passo alla volta, capimmo che potevamo porci mete più ambiziose e ci siamo adoperati con dedizione per raggiungerle. Oggi, a distanza di dodici anni e proprio nel momento in cui la crisi schiaccia le imprese, consolidato il peso di Attico sul mercato nazionale, abbiamo inteso sviluppare la nostra presenza nel Nord-Italia, nella parte indubbiamente più significativa del mercato in cui operiamo, dove, nonostante il periodo eufemisticamente non favorevole, le imprese hanno ancora

la possibilità - e la voglia - di investire nel mondo degli appalti pubblici.

Quali sono le caratteristiche secondo lei indispensabili perché il progetto di sviluppo che lei ha iniziato possa essere competitivo e svilupparsi compiutamente? La concorrenza è forte...

Se oggi occupiamo un posto importante nel panorama delle Soa, questo si deve alle nostre capacità di perseguire obiettivi semplici ma ben definiti. Abbiamo scelto l'obiettivo della qualità, ma per raggiungerlo è necessario, indispensabile, applicare una serie di requisiti nel nostro operato: responsabilità, umiltà, impegno e solidarietà.

Ripeto spesso, facciamoci conoscere, perché è mia ferma convinzione che solo in questo modo



avremo la sempre maggiore possibilità di acquisire la fiducia di chi opera ed opererà con noi.

Il successo di Attico si fonda sul successo personale di tutti coloro che collaborano in questa società. Se vogliamo continuare la nostra strada con risultati sempre migliori, abbiamo il dovere di mantenere e rafforzare questo presupposto. Sintetizzando, direi che la nostra missione imprenditoriale è quella di competere nel mercato promuovendo correttezza, professionalità e...solidarietà!

In che senso solidarietà?

Eh, questa storia... Quest'altra storia ha inizio nel 2005 quando, durante un periodo di vacanza, incontrai un missionario camilliano, Fratello Giamario, che mi portò a riflettere sull'importanza, per un'azienda, di raggiungere obiettivi che vadano al di là del semplice profitto, qualcosa che possa dare un senso più profondo all'impegno quotidiano. Rientrato in Italia, dopo qualche giorno di riflessione, coinvolsi tutta Attico nell'idea che stavo coltivando: volevo dare un aiuto concreto ed intelligente a favore dei bambini del Kenya. Come si poteva fare? Il modo migliore per attuare questo proposito era agire nell'ambito della "formazione". Considero assolutamente fondato il motto per cui "se dai ad un uomo un pesce lo sfami per

un giorno, se gli insegni a pescare, lo sfami per tutta la vita". Fu così che si diede vita a "OK-Operazione Kenya".

Presidente, in concreto, che cosa fa Attico in Kenya?

Alla fine del 2005, per la Missione St. Camillus, iniziammo la costruzione di un complesso scolastico a Karungu, un villaggio sul Lago Vittoria, che poi fu inaugurato nel 2007. L'anno successivo, sempre per la stessa missione, prese il via il secondo progetto: la realizzazione di un'altra scuola nel villaggio di Aringo.

Poi, durante uno dei miei viaggi in Kenya per verificare il buon andamento dei lavori di costruzione, incontrai Don Luciano, un missionario "di frontiera", come si dice, che si occupa del recupero di bambini di strada e di bambine violentate, spesso da membri del proprio clan. Quindi, nel 2009, mentre prende forma la realizzazione di un terzo impianto scolastico a Mukuyu, Attico interviene anche a Nakuru (città nel centro del Kenya dove opera Don Luciano) con la costruzione di locali che possano accogliere in forma più dignitosa quei bambini così sfortunati.

Dal 2011, pur continuando a costruire fisicamente edifici atti ad accogliere e formare le nuove generazioni di quelle parti del Kenya, l'Operazione Kenya di Attico Soa ha intrapreso una nuova, e non meno importante, attività in quelle terre: portare psicologi e formare counselors a Nakuru per fornire supporto e favorire il recupero e lo sviluppo delle potenzialità di quei bambini. Anche questo è Attico Soa. Ed insisto su questo punto, perché ritengo che questa sia la scelta giusta, per qualsiasi impresa. Senza solidarietà non avrebbero molto senso gli sforzi per crescere. Che senso avrebbe vedere crescere Attico se quello che le sta intorno crollasse?



Bruno Stefanini

Tecnico competente in acustica
stefanini@farco.it

Telefono cellulare e malattia professionale

Una recente sentenza della Corte di Cassazione dà ragione ad un lavoratore respingendo il ricorso dell'INAIL

Con sentenza n. 17438 (ottobre 2012) la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso con il quale l'INAIL ha contestato il diritto alla rendita per malattia professionale attribuito dalla Corte di Appello di Brescia nel 2009 a favore di un manager bresciano che per l'attività lavorativa ha dovuto utilizzare in modo prolungato telefoni cellulari e cordless, sviluppando, così, una grave patologia tumorale al nervo trigemino. Il lavoratore aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell'uso professionale dei telefoni mobili - cinque-sei ore al giorno per un periodo di dodici anni - aveva contratto una neoplasia benigna all'orecchio sinistro. L'associazione tra la esposi-

zione continuativa ai campi elettromagnetici generati dagli apparecchi e l'insorgenza della malattia ha trovato fondamento nei riferimenti scientifici dei professori Giuseppe Grasso, neurochirurgo di Brescia e Angelo Gino Levis oncologo e ordinario di Mutagenesi Ambientale all'Università di Pado-

va. La Corte di Appello aveva ritenuto che le prove acquisite e le indagini medico-legali permettessero di accertare la sussistenza dei presupposti fattuali, in ordine sia all'uso nei termini indicati dei telefoni ne!

corso dell'attività lavorativa, sia all'effettiva insorgenza di un "neurinoma del Ganglio di Gasser" (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso in questione, il nervo cranico trigemino), con esiti assolutamente severi nonostante le terapie, anche di natura chirurgica. L'INAIL aveva impugnato la sentenza con cui la Corte di Appello ha condannato l'Istituto a corrispondere al lavoratore la rendita per malattia professionale pre-

vista per l'invalidità all'80%, ponendo un problema di carattere giuridico, sulla base di quel principio secondo il quale in materia di malattie multifattoriali - dove, per l'appunto, non vi è conferma scientifica - si può ricorrere solo a una ragionevole certezza giuridica, fondata sul criterio di "probabilità





qualificata”, e che il giudizio deve essere comunque supportato da studi epidemiologici e da dati di letteratura che siano condivisi dalla comunità scientifica. Secondo l'Istituto, in relazione al caso considerato non esisterebbero studi che classifichino le onde elettromagnetiche come “probabile” elemento cancerogeno, come confermato anche da recenti studi condotti dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) e dalle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Invece, la Suprema Corte ha confermato il parere espresso dalla Corte di Appello di Brescia circa la maggiore attendibilità degli studi indipendenti rispetto a quelli cofinanziati dalle ditte produttrici di telefoni cellulari. Il riferimento è alle ricerche condotte da un gruppo di scienziati svedesi guidati da Lennart Hardell, tra il 2005 e il 2009, che hanno evidenziato un maggiore rischio di insorgenza di tumori per chi utilizza in modo assiduo i telefoni mobili. Nel presentare ricorso, l'INAIL aveva peraltro richiesto di attendere i risultati dello studio epidemiologico internazionale “Interphone”, coordinato dalla IARC e finanziato dall'OMS e dall'Unione Europea, nonché dai produttori di telefoni. Oggi gli esiti di questa indagine sono noti e l'OMS classifica come “possibile” la cancerogenicità delle onde elettromagnetiche causate dall'uso dei telefoni mobili, raccomandando, di fatto, soltanto misure preventive di cautela. Riguardo la “probabilità” del rischio cancerogeno non c'è quindi nessun pronunciamento ufficiale.



In conclusione, per quanto riguarda la fattispecie, da una parte la Corte ha ritenuto fondato l'assunto secondo cui le radiofrequenze abbiano avuto un ruolo almeno concausale nella genesi della neoplasia subita dal lavoratore, dall'altra l'INAIL ritiene sia erroneo interpretare la sentenza come un indiretto riconoscimento della cancerogenicità dei telefoni cellulari.

Agenti fisici

MATERIA CONTROVERSA

Le paure e gli allarmismi che si diffondono ormai da anni nell'opinione pubblica non saranno dissipati, almeno nel breve periodo. La questione è dibattuta e controversa. Essere esposti a lungo a campi elettromagnetici più o meno intensi è rischioso per la salute? Può provocare tumori, malattie e patologie varie? Sono numerosi gli studi e le ricerche sulla pericolosità delle onde elettromagnetiche prodotte dai telefoni cellulari, oltre che dagli elettrodomestici, dai sistemi per le telecomunicazioni (radio-televisive e di telefonia cellulare), dalle installazioni radar civili e militari. Ma i risultati di tutte queste indagini non consentono ad oggi di



affermare con certezza, ma neanche di escludere con altrettanta evidenza, l'esistenza di tali rischi. Lo studio internazionale "Interphone", conclusosi dopo dieci anni di lavoro, oltre 19 milioni di euro di finanziamenti e diecimila interviste condotte in 13 Paesi, si è focalizzato su quattro tipi di tumori nei tessuti che maggiormente assorbono l'energia a radiofrequenza (RF) emessa dai telefoni cellulari: tumori cerebrali (glioma e meningioma), del nervo acustico (schwannoma) e della ghiandola parotide. Ebbene, l'incertezza dei risultati di questo lungo lavoro impedisce una chiara interpretazione causale, ossia l'evidenza di una relazione tra l'uso dei cellulari e la probabile insorgenza di tumori al cervello. In attesa dei risultati di nuovi studi sempre più mirati e fino a che non saranno disponibili dati sicuri e scientificamente comprovati, l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di applicare il cosiddetto "principio di precauzione", adottando procedure e modalità d'uso che limitino l'esposizione eccessiva alle radiofrequenze.

Ecco alcune regole di prudenza dettate dal buon senso:

- fare comunicazioni brevi, non trascorrendo troppo tempo né al cellulare né al cordless;
- optare per i messaggi di testo SMS;
- quando possibile utilizzare i telefoni fissi tradizionali;
- durante l'uso del "telefonino", alternare l'orecchio impegnato;
- telefonare, se possibile, solo quando la qualità del collegamento è elevata (in questi casi il cellulare emette una quantità di radiazioni inferiore rispetto a quella prodotta in caso di collegamento disturbato);
- usare sempre i dispositivi auricolari e viva-voce;
- lasciare leggermente aperto il finestrino se si usa il cellulare nell'autoveicolo;
- non usare il cellulare in treno, dove la presenza di un campo elettromagnetico accentua l'esposizione alle onde;
- tenere il telefono cellulare il più possibile lontano dal corpo;
- tenere conto della possibile interferenza del cellulare con i dispositivi medici attivi (pacemaker, protesi acustiche, etc.).

Roberto Merlini

Associazione CONdividere la strada della vita
merliroberto@postaonline.net

Sostegno sociale ai famigliari delle vittime del lavoro

Il territorio Bresciano ha visto nascere nel dicembre 2011 una importante collaborazione fra Associazione CONdividere la Strada della Vita e l'ANMIL di Brescia

L'ASSOCIAZIONE CONDIVIDERE LA STRADA DELLA VITA



Associazione "CONdividere la Strada della Vita", con sede a Concesio (BS), è un'Associazione nata a Brescia nel giugno del 2011 con il sostegno dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (Onlus), di cui condivide le medesime finalità. L'Associazione si occupa di iniziative volte a fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti attraverso la sensibilizzazione dei familiari, perché nessuno meglio dei familiari di chi ha perso la vita sulla strada può testimoniare quanto siano gravi ed irrimediabili il lutto e la perdita, per la famiglia e tutta quella famiglia allargata che è la società. E questo primario diritto di testimonianza corrisponde al dovere morale che la stessa sorte non tocchi ad altri innocenti.

Il primo impegno dell'Associazione è certamente quello di essere accanto in modo concreto alle famiglie attraverso sportelli di incontro e gruppi di aiuto.

L'ANMIL

L'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro opera dal 1943 ed è attualmente riconosciuta come un ente morale con personalità giuridica di diritto privato cui è affidata la tutela e la rappresentanza di chi è rimasto vittima di infortunio sul lavoro, delle vedove e degli orfani. Dal 2003 è diventata ANMIL Onlus, ovvero una organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Un'Associazione al servizio di tutti gli italiani per contribuire a creare la mentalità giusta affinché i valori del lavoro siano al primo posto dell'agenda quotidiana della politica, della scienza, della cultura, della medicina e di tutte le nostre attività di ogni giorno. L'ANMIL è fortemente impegnata a favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza e della prevenzione infortunistica, in particolar modo nei confronti dei giovani studenti e dei lavoratori.

LA COLLABORAZIONE

L'Associazione CONdividere la Strada della Vita e l'ANMIL di Brescia hanno condiviso un progetto stipulando una convenzione in merito all'accordo di coinvolgere i familiari di vittime del lavoro nei centri d'ascolto dell'associazione CONdividere.

I destinatari diretti a cui questo progetto è rivolto sono sia i famigliari, sia amici o persone che per motivi diversi si sono trovati a vivere la sofferenza, il lutto o la menomazione fisica causate da incidenti stradali o incidenti sul lavoro.

OBIETTIVI E PROGRAMMA

Gli obiettivi del progetto sono:

- sostenere emotivamente i famigliari o coloro che vivono il lutto o la sofferenza per la perdita di un famigliare o un amico per varie cause traumatiche;
- affrontare temi di interesse comune su argomentazioni diverse: il lutto, la perdita, ecc.;
- ripristinare le capacità individuali di far fronte ai problemi del quotidiano dopo la perdita o il lutto vissuto;
- facilitare la nascita di nuove relazioni, alleviando, in parte, il senso di solitudine generato dalla perdita e ridando dignità alla sofferenza che diventa condivisibile;
- risignificare il valore dell'ascolto e del sostegno verso l'altro;
- promuovere incontri individuali per affrontare in modo diretto e personale il proprio dolore, al fine di trovare soluzioni utili e praticabili;
- elaborare percorsi di sensibilizzazione umana e spirituale al senso della perdita e del valore della vita;
- sensibilizzare il territorio e le scuole rispetto alle cause e al problema.

Stefano Lombardi

Ingegnere ambientale Sintex
lombardi@farco.it

Amianto in Regione Lombardia

La nuova Legge in materia di amianto rilancia il "censimento"

Dopo qualche anno di relativa pausa, la Regione Lombardia rilancia la sua politica in materia di "risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", grazie alla Legge Regionale n.14 del 31 luglio 2012.


La legge regionale pubblicata sul B.U.R.L. 3 agosto 2012 n. 31 è in vigore dal 4 agosto 2012, ed intende apportare significative modifiche e integrazioni alla L.R.29 settembre 2012 n. 17, recante norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto.

Tra le novità introdotte riceve nuovo impulso anche il cosiddetto "**Censimento amianto**", in particolare con l'introduzione di una sanzione nel caso di mancata segnalazione. Ma ripercorriamo con ordine i vari passaggi.

UN OBIETTIVO AMBIZIOSO

Con la Legge Regionale n. 17 del 2003, e con il successivo Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) del gennaio 2006, la Regione Lombardia aveva avviato un ambizioso programma per la bonifica e la rimozione/smaltimento di tutti i materiali contenenti amianto presenti sul territorio regionale. Un tassello fonamen-

tale di questo programma era il citato "Censimento amianto", avente lo scopo di censire la presenza di amianto, o di materiali contenenti amianto, in Lombardia. Un'iniziativa rivolta a enti pubblici, aziende private e anche al privato cittadino, che però non



ha avuto il successo sperato. In pratica, entro il termine previsto del 2010, le segnalazioni pervenute alle ASL (incaricate di raccoglierle) sono state decisamente al di sotto delle aspettative: probabilmente, secondo stime della stessa Regione, addirittura meno della metà.

QUANTO AMIANTO È PRESENTE IN LOMBARDIA?

Alla data del 15 febbraio 2012, le ASL della Regione Lombardia

hanno ricevuto 66.140 segnalazioni di presenza di materiali contenenti amianto, per un volume complessivo di 1,3 milioni di metri cubi. Tuttavia, una mappatura tramite telerilevamento aereo ha permesso di stimare, per le sole coperture dei tetti in lastre di cemento amianto (il cosiddetto eternit), un volume di almeno 2,5 milioni di metri cubi. Nessuna stima è ovviamente possibile per i materiali friabili (coibentazioni, rivestimenti etc.) e per i materiali interni (canne fumarie, pannelli etc.).

LA RIPARTENZA DEL CENSIMENTO

Dopo un periodo di pausa, in cui pareva che il "Censimento dell'amianto" fosse destinato a non lasciare traccia, ecco la novità inaspettata della

Legge Regionale 14/2012, che rilancia tutte le attività connesse al "Censimento", sanzioni comprese (e che in precedenza non erano previste).

Il nuovo articolo 8 bis della modificata L.R. 17/2003 prevede infatti che la mancata effettuazione del "Censimento", ovvero la mancata segnalazione all'ASL competente per territorio della presenza di materiali contenenti amianto nel proprio edificio, comporta l'applicazione, da parte dell'am-



ministrazione comunale, di una sanzione amministrativa da 100 a 1.500 euro (la graduazione dell'importo sarà definito da un prossimo regolamento regionale, in base alla quantità, pericolosità e stato di conservazione dei materiali non censiti). Pertanto, salvo proroghe sempre possibili, le sanzioni scatteranno dal primo



febbraio 2013.

LE ALTRE AZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/2012

Sono inoltre individuate specifiche azioni volte a favorire la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto quali:

- favorire la rimozione di coperture costituite da lastre di cemento amianto (eternit) e la loro sostituzione con pannelli fotovoltaici;
- promuovere l'autosufficienza regionale in materia di smaltimento, ovvero la creazione di discariche, o di impianti di trattamento ad alta tecnologia;
- maggiore integrazione delle banche dati dei vati enti coinvolti nella materia;
- promuovere la bonifica di siti particolarmente a rischio.

In conclusione possiamo affermare che indirettamente, la nuova Legge rende ancora più stringente l'obbligo, in capo a tutti i proprietari di immobili con "materiali contenenti amianto", di **predisporre e attuare un adeguato "programma di controllo e manutenzione" di tali materiali**, al fine di ridurre al minimo la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente, come prescritto dal DM 6 ottobre 1994 (applicazione dell'art. 6 comma 3 della Legge 27 marzo 1992 n. 257). Nel caso di strutture complesse (aziende, strutture aperte al pubblico etc.) tale "programma" potrebbe richiedere l'esecuzione di periodiche valutazioni delle fibre di amianto aerodisperse, tramite specifici campionamenti dell'aria ambiente.

Francesca Ceretti

Ingegnere Ambientale Sintex
ceretti@farco.it

Novità in materia ambientale

ALBO GESTORI RIFIUTI, "CONTO PROPRIO" POSSIBILE PER I VEICOLI IMMATRICOLATI "CONTO TERZI"

Si segnala che l'Albo gestori ambientali ha accolto il ricorso di un'impresa avverso la decisione di una Sezione regionale che aveva negato l'iscrizione per il trasporto conto proprio dei propri rifiuti (ex articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006) di un veicolo immatricolato ad uso di terzi.

Lo si apprende dalla circolare 30 novembre 2012, prot. n. 1463, mediante la quale l'Albo gestori ambientali si uniforma a quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza 13725/2012), chiamata ad esprimersi in un caso di trasporto merci in conto proprio effettuato con un veicolo autorizzato per il conto terzi dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.

La cassazione ha definito che, pur essendo effettivamente previsti per l'esercizio dei due tipi di attività provvedimenti abilitativi distinti, quello relativo al trasporto per conto di terzi è subordinato a requisiti più rigorosi e può quindi essere considerato comprensivo anche del conto proprio. Sarebbe infatti eccessivo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore", si debba munire anche del "minore".

Come conseguenza di tale sentenza, diventa possibile l'iscrizione all'Albo gestori per il trasporto di rifiuti in conto proprio dei veicoli autorizzati al trasporto merci conto terzi.

L'Albo Gestori Ambientali con la Circolare 1463/2012 prende atto della sentenza della Corte di Cassazione n. 13725 del 30 maggio 2012 con la quale è stato affermato il principio che le autorizzazioni al trasporto di cose in conto terzi permettono di effettuare anche trasporti in conto proprio.

RIFIUTI URBANI, DAL 1° GENNAIO 2013 SI CAMBIA



Dal 1° gennaio 2013 entrerà in vigore il nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi (cd. Tares) previsto dall'articolo 14, DL 201/2011 (cd. "Salva Italia") che sostituirà, abrogandole, le precedenti Tarsu, Tia1 e Tia2.

I Comuni, unici destinatari del pagamento del nuovo tributo (sono esclusi i gestori del servizio), dovranno quindi approvare un nuovo regolamento comunale che stabilisca le regole relative al nuovo tributo, le modalità di esenzioni e riduzioni, le scadenze dei pagamenti eccetera.

La Tares comprenderà non solo la tassa sulla gestione dei rifiuti ma anche l'imposta sugli **altri servizi comunali indivisibili** (per esempio illuminazione e gestione delle strade), determinata come maggiorazione di 0,30 euro/mq (elevabile sino a 0,40 euro/mq dai Comuni) sulla tassa rifiuti.

Rottami di vetro, dall'11 giugno 2013 scattano i nuovi criteri "end of waste".

ROTTAMI DI VETRO, DALL'11 GIUGNO 2013 SCATTANO I NUOVI CRITERI "END OF WASTE"



Il nuovo regolamento 1179/2012/Ue, che stabilisce quando i rottami di vetro destinati a processi di rifusione cessano di essere considerati rifiuti, entrerà in vigore il 31 dicembre 2012 e sarà applicabile 6 mesi dopo.

Ai sensi di tale regolamento 1179/2012/Ue, i rottami di vetro cesseranno di essere considerati rifiuti quando all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore, gli stessi soddisfino cinque condizioni prestabilite dalla norma, relative ai rifiuti utilizzabili (solo da raccolta differenziata), ai rottami ottenuti dall'operazione di recupero (requisiti qualitativi e destinazione a processi di rifusione), nonché agli adempimenti del produttore (dichiarazione di conformità e sistema di gestione).

Si ricorda che tale regolamento è il secondo regolamento "attuativo" della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti norma che stabilisce le condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. "end of waste") rimandando a successivi interventi legislativi l'individuazione dei criteri specifici per i singoli flussi di rifiuti.

Infatti il regolamento che esclude i rottami vetrosi dalla categoria di rifiuti è stato preceduto dal regolamento 333/2011/Ue che definisce i criteri perché i rottami ferrosi si possano escludere dalla classificazione di rifiuti.

NUOVA MODULISTICA MUD: COMPRESI ANCHE RIFIUTI SPECIALI E RAEE

La nuova modulistica Mud inserisce due nuove comunicazioni alle 4 già presenti per rifiuti urbani e assimilati, imballaggi, veicoli fuori uso e produttori di Aee.

Infatti il Mud 2013, relativo ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso del 2012, da presentarsi entro il termine del 30 aprile 2013, presenta oltre a due nuove comunicazioni relative a rifiuti speciali e per Raee, anche alcune modifiche rispetto alle comunicazioni per gli imballaggi e i veicoli fuori uso già presenti negli anni scorsi.

Inoltre la trasmissione della comunicazione avverrà quasi esclusivamente in forma telematica: solo per Comuni, loro Consorzi e per i gestori di rifiuti speciali fino a 7 categorie (che potranno usufruire della comunicazione semplificata) sarà possibile scegliere tra trasmissione telematica o cartacea.



SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

In materia di scarichi di acque reflue industriali in fognatura la Regione Lombardia ha emanato una nota che contiene indicazioni in merito alla possibilità di concedere deroghe temporanee ai valori limite fissati dal D.lgs. 152/06 per gli scarichi.

Nelle note è riportato come l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico idrico in fognatura possa concedere deroghe temporanee ai valori limite stabiliti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.

Tali deroghe dovranno essere espresse nell'allegato tecnico parte sostanziale e integrante del provvedimento autorizzativo e saranno concesse in relazione a:

- quantitativi, in termini di flusso di massa e di volumi, e tipologia di inquinanti (sostanze pericolose o meno) scaricati dall'insediamento produttivo nella rete fognaria;
- analisi costi-benefici sugli interventi di natura gestionale e/o impiantistica che l'azienda dovrebbe realizzare per garantire il rispetto dei limiti allo scarico in rete fognaria fissati dal D.lgs. 152/06;
- capacità di depurazione dell'impianto a servizio della rete fognaria interessata dallo scarico e delle relative condizioni di funzionamento, ai fini del rispetto dei limiti allo scarico finale ovvero del conseguimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

La ditta dovrà inoltre fornire insieme alla planimetria, per ogni punto di emissione, lo schema aeraulico con l'indicazione dei punti di captazione, modalità di convogliamento e apparecchiature/impianti connessi.

Inoltre in relazione agli impianti di abbattimento si ricorda che le caratteristiche tecniche di ogni impianto di abbattimento, se presente, devono rispettare le caratteristiche minime previste nella d.G.R. n. 3552 del 30/05/2012 e s.m.i.

EMISSIONI: MODIFICA RELAZIONE TECNICA AUTORIZZAZIONE EMISSIONI ORDINARIE IN ATMOSFERA IN PROVINCIA I BRESCIA

Si segnala che è stata la integrata tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

In particolare viene richiesto che il gestore che intende presentare nuova domanda o domanda di modifica o aggiornamento dell'autorizzazione per ogni punto di emissione produca:

- dichiarazione che l'altezza del camino risulta più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri ed è comunque conforme al Regolamento locale di igiene vigente nel comune interessato;
- documento che attesti l'adeguata dispersione degli inquinanti, sulla base delle valutazioni tecniche (da allegare) svolte relativamente alle ricadute al suolo attese, rispetto ai valori limite di qualità dell'aria. Relativamente ai punti di emissione derivanti unicamente da attività contemplate dagli allegati tecnici di cui all'autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 e s.m.i., tali valutazioni tecniche non sono richieste poiché sono sostituite dalla dichiarazione di rispetto dell'allegato tecnico di riferimento;
- dimostrazione progettuale che le portate di progetto individuate sono tali da consentire che le emissioni siano diluite solo in misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio sulla base dei parametri di progetto (velocità di cattura calcolata o misurata, dimensione delle cappe, velocità nelle tubazioni etc.).



LIFELINE

Il design innovativo di Defibtech permette a tutti di avere un AED salva-vita



Design

Con il suo colore nero e giallo brillante, curve eleganti, Lifeline AED è facilmente identificabile ovunque.

Tecnologia Avanzata

La defibrillazione bifasica che utilizziamo è estremamente efficace nel rianimare i pazienti affetti da fibrillazione ventricolare - la forma più comune di arresto cardiaco improvviso.

Facile da usare

Lifeline AED è stato progettato per essere veloce e semplice da utilizzare. Costruito secondo i più elevati standard di qualità richiesti dai professionisti dell'emergenza. Ma semplice anche per gli utenti non-medici.

Leggero, Resistente

Solo 1,9 kg., anche un bambino potrebbe trasportarlo. Inoltre, il Lifeline AED è testato secondo le specifiche "drop and shock" dell'Esercito degli Stati Uniti.

I defibrillatori Lifeline Defibtech sono distribuiti da:

FARCO
GROUP

Farco Group Brescia
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044
info@farco.it - www.farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376.29.46.02
mantova@farco.it

Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 - G.U. S.G., n. 214/2012

Art. 7 - Comma 11

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la **dotazione e l'impiego**, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di **defibrillatori semiautomatici** e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Impugnatura

L'impugnatura ampia e rivestita di gomma lo rende semplice da sganciare dal supporto e portarlo velocemente al paziente.



Testo, Luci e Guide Vocali

Una voce calma guida il soccorritore passo dopo passo supportato da led che indicano le diverse fasi di utilizzo.



Elettrodi a portata di mano

Gli elettrodi adesivi sono nascosti in una tasca posteriore pronti per essere applicati.



Tasti grandi

I pulsanti "Power On" e "Shock" sono luminosi e di grandi dimensioni, facili da premere anche nelle situazioni più difficili.



È BUON LAVORO SE È SICURO

Da 25 anni pensiamo sempre alla massima Sicurezza.



CHECK-UP SICUREZZA



PIANI DI SICUREZZA



PREVENZIONE INCENDI



PROTEZIONE INDIVIDUALE



ASSISTENZA TECNICA



SEGNALETICA



CENTRO DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO

Farco Group Sede
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044
info@farco.it

www.farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376.29.46.02
mantova@farco.it



FARCO
GROUP